



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

DECISIONI DI GIUNTA

SEDUTA DEL 05/02/2015

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	A
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	A
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Garotta Valeria	Assessore	A
9	Lanzone Isabella	Assessore	A
10	Miceli Francesco	Assessore	P
11	Piazza Emanuele	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DEC-2015-3 INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO N.40/2014 “APPROVAZIONE DI DOCUMENTO CONTENENTE DETERMINAZIONI IN MERITO AI PARERI ED OSSERVAZIONI PERVENUTE, AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA N.36/1997 E S.M.I.. APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED ADOZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI PIANO URBANISTICO COMUNALE”

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Stefano Bernini;

Premesso:

- che con atto n. 40 del 13.10.2014 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio l’”Approvazione di documento contenente determinazioni in merito ai pareri ed osservazioni pervenute, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera a) della legge

Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i.. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni ed adozione del progetto definitivo di Piano Urbanistico Comunale”;

- che detta proposta è stata pubblicata ai sensi dell’art. 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” con la precisazione che la stessa era stata sottoposta all’esame da parte dei Municipi, per l’espressione di parere ai sensi del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

- che con nota n. 300980 del 15.10.2014, il Comune di Genova ha trasmesso ad Autorità Portuale la citata proposta di Giunta al Consiglio Comunale n. 40/2014 inerente il progetto definitivo di PUC, contenente tra l’altro, il documento “Relazione - Intesa ex art. 38, comma 2, lett. f della L.R. 04 09 1997 n. 36” di “Controdeduzioni alle osservazioni di Autorità Portuale ai fini del raggiungimento dell’intesa ex art. 38 comma 2 lett. f) della L.U.R.”;

- che la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti con nota prot. 298450 in data 14 ottobre 2014, relativamente alla citata proposta, ha richiesto l’espressione del parere, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, ai Municipi I Centro Est, II Centro Ovest, III Bassa Val Bisagno, IV Media Val Bisagno, V Val Polcevera, VI Medio Ponente, VII Ponente, VIII Medio Levante, IX Levante;

- che l’Autorità Portuale di Genova con nota n. 0023908/P del 30.10.2014, a riscontro di quanto inviato dal Comune, ha richiesto alcune precisazioni e lievi integrazioni alle risposte fornite dalla Civica Amministrazione;

- che altresì tutti i Municipi interpellati hanno espresso parere, richiedendo, in alcuni casi maggiori precisazioni o modifiche da apportare al progetto definitivo di PUC;

- che la Provincia di Genova con Deliberazione n. 40 dell’11 dicembre 2014 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato, ai sensi dell’art. 10 comma 4 L.R. 58/2009, la variante sostanziale al Piano di Bacino del torrente Bisagno con le modifiche introdotte ai fini della maggiore tutela del territorio;

Considerato:

- che, a fronte di quanto è emerso dalla disamina dei pareri espressi da Autorità Portuale e dai Municipi, è necessario rispondere compiutamente o meglio precisare e, nel caso, apportare modifiche, seppur limitate e compatibili con la struttura del Piano, alla proposta n. 40/2014;

- che, inoltre, con riferimento alla Deliberazione della Provincia di Genova n. 40 dell’11 dicembre 2014, è necessario rendere congruenti gli elaborati di PUC con il Piano di Bacino, recependo i contenuti della variante stessa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 04/03/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la proposta di Giunta al Consiglio Comunale n. 40/2014;

Vista la nota di Autorità Portuale Genova n. 0023908/P del 30.10.2014;

Visti i pareri espressi dai Municipi;

Vista la Deliberazione n. 40 dell'11 dicembre 2014 del Commissario Straordinario della Provincia di Genova;

LA GIUNTA

DECIDE

- 1) di apportare alla proposta di Giunta al Consiglio Comunale n. 40/2014 le seguenti integrazioni e modifiche:

a pag. 4 della proposta della Giunta al Consiglio n. 40 del 13 ottobre 2014 nel “Considerato altresì che:”

dopo il quarto capoverso, che recita:

- Autorità Portuale, con deliberazione del Comitato Portuale in data 30 aprile 2014, ha approvato l'intesa sul P.U.C. adottato, ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera f) della Legge regionale n. 36/1997 e s.m.i.;

inserire i seguenti punti:

a seguito della definizione degli elaborati propedeutici al progetto definitivo del PUC, è stato trasmesso ad Autorità Portuale il testo del “Documento contenente determinazioni in merito ai pareri ed osservazioni pervenute, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera a) della legge regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i.” (comprendente, fra l'altro, il documento “Relazione - Intesa ex art. 38, comma 2, lett. f della L.R. 04 09 1997 n. 36” di “Controdeduzioni alle osservazioni di Autorità Portuale ai fini del raggiungimento dell'intesa ex art. 38 comma 2 lett. f) della L.U.R.”) e lo schema di progetto definitivo di PUC;

- Autorità Portuale, con nota n. 0023908/P del 30.10.2014, ha richiesto alcune precisazioni e lievi integrazioni ai predetti documenti, di seguito sintetizzate:

- 1) la planimetria di livello 2 “Assetto Infrastrutturale e Insediativo” e le planimetrie di livello 3 “Assetto urbanistico” Tav. n. 24 e n. 34, con particolare riferimento al compendio di Prà Voltri sono errate in quanto non rispondenti ai vigenti strumenti pianificatori, come già segnalato nella relazione alla Delibera di Comitato Portuale del 30 aprile 2014, trasmessa con nota Prot. 10211 del 08.05.2014;
- 2) all'interno delle Norme di Congruenza, nella planimetria del Sistema Territoriale 2 Medio Ponente manca la rappresentazione grafica dei Distretti 7 Piaggio Aeroporto e 8 Polo Industriale di Cornigliano;
- 3) con riferimento al Distretto 1.06 Piaggio Aeroporto, occorre rendere coerenti con il testo concordato che individua specchi acquei e strutture di più stretto utilizzo nautico quali Aree di Interesse Portuale, sia la cartografia di Livello 2,

sia la cartografia di Livello Municipale, che viceversa non riportano l'adeguata rappresentazione;

- 4) per quanto concerne il Distretto 1.08 si rileva che non viene riportata la cartografia relativa al citato Accordo modificativo del 27/7/2005;
- 5) si richiede infine che, in relazione al punto e1) relativo al Distretto 1.01 Voltri Litorale di Levante, con particolare riferimento alle Norme Transitorie del Distretto, sia confermata la dicitura già utilizzata nelle precedenti note e si faccia pertanto riferimento ad "attività insediate" anziché a "concessioni demaniali rilasciate". Nello specifico, il testo dovrebbe essere così formulato: "Interventi di sistemazione superficiale [...] sono inoltre consentiti gli interventi necessari allo svolgimento delle attività dell'indotto portuale insediate prima dell'approvazione del progetto, preliminare del PUC [...]."

- a tal riguardo è utile precisare quanto segue:

Con riferimento al punto 1), si rileva che le planimetrie di livello 2 "Assetto Infrastrutturale e Insediativo" e le planimetrie di livello 3 "Assetto urbanistico" Tav. 24 e 34, come peraltro tutta la cartografia del Piano, riportano i dati della Carta Tecnica Regionale (2003) posta come rilievo cartografico ufficiale nel progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale, adottato con DCC 92/2011, così come nella proposta di progetto definitivo di PUC. Nondimeno, considerato che le aree di cui alla segnalazione, appartengono all'ambito portuale e disciplinate dal Piano Regolatore Portuale vigente (PRP) approvato con DCR 35/2001 e DCR 61/2001, al fine di non creare dubbi interpretativi, pare opportuno recepire l'indicazione di Autorità Portuale operando lo stralcio, dalle suddette cartografie del progetto definitivo di PUC, dell'ambito portuale cosiddetto "VP5bis" indicato come "ampliamento previsto dal PRP".

In relazione al punto 2), relativamente ai Distretti 7 - Piaggio Aeroporto e 8 - Polo Industriale di Cornigliano, circa la loro non rappresentazione cartografica, si segnala che si tratta di errore materiale, pertanto si recepisce la segnalazione, integrando lo schema grafico del Sistema Territoriale 2 con l'indicazione dei perimetri dei distretti 7 e 8.

In riferimento al punto 3) si precisa che coerentemente al voto regionale, il Piano propone lo stralcio dell'area descritta, dal P.T.C.P. A.C.L. disciplinandola con una specifica norma "Arco costiero di Conservazione Marina di Sestri" in cui viene chiaramente evidenziato che "Nell'ambito perimetrato vige la disciplina relativa al lotto 1 del Settore 2 dello Schema di Assetto Urbanistico dell'Area d'intervento n. 7 del piano Territoriale di Coordinamento degli insediamenti produttivi dell'Area Centrale Ligure introdotta con l'Accordo di Programma sottoscritto in data 1 agosto 2000, concernente l'approdo turistico in località Sestri Ponente. A interventi ultimati, ferme restando le destinazioni d'uso indicate nell'Accordo di Programma, sono consentiti tutti gli interventi per la conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, purché prevista da un progetto che ne dimostri la compatibilità sotto il profilo architettonico, funzionale e paesaggistico in coerenza con la disciplina dell'Accordo di Programma medesimo". Pertanto eventuali modifiche

all'Accordo citato dovranno trovare soluzione attraverso specifici atti modificativi.

Con riferimento al punto 4) si precisa che gli allegati del DST 08 Polo industriale di Cornigliano riportano in aerofotogrammetria ed in cartografia quanto indicato nell'All. L dell'Accordo Modificativo dell'Accordo di Programma del 27/07/2005. Per quanto riguarda la scheda "AI 12 Polo Siderurgico non a ciclo integrale di Cornigliano/Attività Portuale disciplinata dal PTC IP ACL", anch'essa allegata alla documentazione del distretto, è stata riportata la scheda originaria con espressamente indicato in fondo al testo, il richiamo all'Accordo di Programma del 27/7/2005: "NOTE: testo approvato in sede di Accordo di Programma siglato in data 29/1 1/1999" (vedere in aggiornamento accordo modificativo del 27/07/2005), in quanto tale elaborato non è ancora stato modificato in aggiornamento dalla Regione Liguria, che è l'Ente competente in materia. Pertanto quanto segnalato non può essere inserito nel Piano, in quanto di competenza regionale, nondimeno pare utile segnalare alla Regione Liguria quanto rilevato da Autorità Portuale.

Relativamente al punto 5) circa la maggior precisazione delle norme transitorie del Distretto 01 Voltri Litorale di Levante, rammentando che dette aree sono necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche programmate dal "Progetto Definitivo del Nodo Ferroviario: Potenziamento Infrastrutturale Voltri-Brignole", di cui alla delibera CIPE 85/2006, si comprende l'obiettivo della segnalazione, pertanto al fine di non creare dubbi interpretativi, si accoglie nella sostanza la segnalazione rimodulando l'articolato normativo nel seguente modo:

*"Interventi di sistemazione superficiale delle aree che non compromettano gli assetti previsti. Fino alla data di consegna delle aree per la realizzazione delle opere programmate dal PUC, sono inoltre consentiti gli interventi necessari allo svolgimento delle attività dell'indotto portuale ~~esistenti in virtù di concessioni demaniali rilasciate~~ **insediati e legittimamente autorizzati prima dell' ~~approvazione~~ adozione del progetto preliminare del PUC ivi compresa l'installazione di manufatti purchè non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte ~~sino alla ristrutturazione edilizia~~, senza che detti interventi costituiscano maggiori oneri o condizionamenti ai fini della realizzazione delle opere programmate dal PUC medesimo."***

a pag. 6 della proposta della Giunta al Consiglio n. 40 del 13 ottobre 2014 prima del capoverso "Dato atto che:"

inserire i nuovi seguenti punti:

"Considerato inoltre che:

- la Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti con nota prot. 298450 in data 14 ottobre 2014 ha richiesto l'espressione del parere, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, ai Municipi I Centro Est, II Centro Ovest, III Bassa Val Bisagno, IV Media Val

Bisagno, V Val Polcevera, VI Medio Ponente, VII Ponente, VIII Medio Levante, IX Levante;

- il **Municipio I Centro Est** con atto n. 41 nella seduta del 29 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole formulando alcune indicazioni riguardanti, in sintesi, i seguenti temi:

- 1) Mitigazione del rischio idrogeologico: migliorare la capacità idraulica del territorio mediante parametri volti a incrementare la permeabilità dei suoli. Orientare la perequazione al trasferimento dei volumi in aree non densamente urbanizzate e già impermeabilizzate.
- 2) Ospedale Galliera: trasparenza del percorso e coinvolgimento del territorio. Attenzione alle ipotesi di aumento del carico insediativo, mantenere a funzione sanitaria l'ospedale "storico", tutelare e ampliare le aree verdi.
- 3) Caserma Gavoglio: progettazione partecipata mediante il coinvolgimento dei cittadini e Municipio. Individuare servizi pubblici e verde quali funzioni principali e limitare la residenza al settore 1. Prevedere connessioni tra i percorsi veicolari e pedonali circostanti con attenzione alle vie di accesso ai servizi dell'area.
- 4) Valletta Carbonara (San Nicola): non completamente coerente con la richiesta (mozione approvata il 25.06.2013) di destinazione agricola e funzione pubblica tramite disciplina paesaggistica speciale che impedisca nuove edificazioni e realizzazione di parcheggi. Percorso di progettazione partecipata che coinvolga realtà associative del quartiere.

- il **Municipio II Centro Ovest** con atto n. 9 in data 4 novembre 2014 ha espresso parere favorevole allegando un documento contenente alcune segnalazioni e indicazioni:

- 1) Tessuto storico: si chiede di ricreare e tutelare il centro storico di Sampierdarena inserendo vincoli specifici tra via Sampierdarena e via Buranello, in collaborazione con la Soprintendenza, e mantenere vincoli attuali (Mura degli Angeli)
- 2) Servizi pubblici: si chiede di rivalutare gli spazi destinati a servizi pubblici al fine di valorizzare l'elemento di interesse comune;
- 3) relativamente alla Viabilità di previsione si chiede:
 - potenziamento di via Chiusone e via Spataro al fine di collegare Campasso e Fiumara
 - collegamento tra Lungomare Canepa e la viabilità a mare di ponente
 - ristudiare la rotonda di piazza V.Veneto e largo Jursè
 - riapertura di salita Millelire valutando la realizzazione di un impianto di risalita;
 - collegare la passeggiata alla lanterna con la delegazione tramite un percorso pedonale;
- 4) Linea Verde: si chiede di mantenere la linea verde della DCC n. 1/2009 conservando le zone delle alture come aree verdi inedificabili al fine di salvaguardare il poco verde presente;

- 5) Linea blu: si chiede di inserire la linea blu per la zona della foce del Polcevera quale collegamento tra il quartiere e il mare, con incremento del trasporto pubblico e realizzazione di un'oasi faunistica;
- 6) Infrastrutture e trasporti: si chiede di valutare la possibilità di inserire delle fermate sulla linea Campasso-S.Limbania potenziando il trasporto pubblico in aree ad alta densità quali Campasso e Landi con la necessità di realizzare opere di compensazione che prevedano la copertura del tratto di ferrovia via dei Landi-via Armirotti.
- 7) Destinazioni d'uso: si chiede di modificare la destinazione d'uso dell'area ex Eridania inserendola in ambito AR-PU;
- 8) Art. 15 norme del Piano: valutare la modifica delle funzioni ammesse nel connettivo urbano prevedendo di indicare separatamente le sale da gioco ecc.;
- 9) Edilizia scolastica: si chiede di predisporre una tavola tematica con la distribuzione degli edifici scolastici (per ordine e grado) relazionata alla densità demografica del Municipio;
- 10) Distretti di Trasformazione:
 - si chiedono modifiche alle schede normative dei distretti Campasso (1.08), Degola-Pacinotti-Montano (2.05) e Buozzi-Zingari (3.07)
 - Per il Distretto Rimessa AMT Sampierdarena si chiede:
 - come onere aggiuntivo prevedere l'allargamento di via Stennio;
 - modificare l'impianto semaforico di via Stennio lato mare;
 - inserire un accesso all'area da via Abba;
 - studiare la piazza in modo che possa ospitare il mercato bisettimanale;
 - inserire alberature, sedute e aree sosta per bici;
 - rimuovere dalle funzioni principali la residenza e inserire servizi privati;
 - rimuovere dalle funzioni complementari il connettivo urbano e inserire la residenza;
 - prevedere il rapporto di copertura max 40%;
- 11) Si chiede l'introduzione di un nuovo Distretto "Spataro Perlasca" per l'area ex Eridania delineando un quadro programmatico specifico volto alla riqualificazione e valorizzazione dell'intera area.
 - il **Municipio III Bassa Val Bisagno** con atto n. 16 in data 19 novembre 2014 ha espresso parere favorevole.
 - il **Municipio IV Media Val Bisagno** con atto n. 15 in data 30 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole formulando le osservazioni di seguito sintetizzate:
 - 1) accoglimento dell'osservazione n. 907 relativa alla Norma speciale n. 33 "cancellare la previsione dell'infrastruttura di trasporto pubblico".
 - 2) accoglimento dell'osservazione relativa all'immobile di via Geirato 92 c "riconversione dell'area da residenziale a industriale".
 - 3) dismissione progressiva dell'impianto Volpara e riconversione a direzionale.

- 4) per la vallata di Bavari nuovo ambito di riqualificazione urbanistica “Antichi borghi” appartenente al territorio urbano per garantire il presidio dei centri abitati.
- 5) conferma della destinazione AR-UR per area Prevelloni Dante (autodemolizioni) prevedendo, in caso di cessazione dell’attività parcheggi pubblici, verde e funzioni compatibili.

- il **Municipio V Val Polcevera** con atto n. 12 in data 30 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole approvando, contestualmente, un Ordine del Giorno contenente le considerazioni di seguito sintetizzate:

- 1) inserire il prolungamento della metropolitana anche sulle carte del livello 3 del piano.
- 2) per il sito Ecological di via Wagner non venga rinnovata, alla scadenza, l’autorizzazione ambientale dagli Enti preposti. Prevedere inoltre ricollocazione Fercam.
- 3) recuperare per edilizia sociale l’immobile di via Linneo, norma speciale n. 23.
- 4) accelerare procedure parcheggio previsto dal nodo ferroviario a Rivarolo.
- 5) rivedere Accordo di pianificazione ex Miralanza prevedendo la possibilità di una diversa localizzazione per la realizzazione della Piastra Sanitaria.
- 6) Sistema territoriale Valpolcevera-Centro Ovest: ampliare fino a Pontedecimo inserendo il parcheggio di interscambio stazione FS e S.Quirico. Arretrare la stazione FS di Rivarolo all’area “Certosa park locomotive”. Attivare a tal fine un tavolo con Ferrovie.
- 7) destinare a verde privato l’area di via Gallesi.

- il **Municipio VI Medio Ponente** con atto n. 10 in data 4 novembre 2014 ha espresso parere favorevole a condizione che siano recepite le osservazioni formulate:

- 1) distretti 04 e 05: la viabilità di scorrimento venga traslata 15-20 metri a sud e il parco urbano venga provvisoriamente adibito a parcheggio pubblico di interscambio in attesa del ribaltamento cantieri.
- 2) distretto 06: parcheggio pubblico per 300 posti obbligo con applicazione dell’I.U.I. base eliminare la funzione Depositi e commercio all’ingrosso dai settori 1 - 3 - 4. valutare inserimento nel settore 1 di MSV di generi non alimentari speciali.
- 3) osservazione 660 sub 1: rivalutare l’attribuzione ambito AR-PR in luogo di AC-NI.
- 4) Panigaro: estendere AR-PU a tutta l’area ex fabbrica Tassara.
- 5) Il documento riporta inoltre alcune considerazioni a carattere generale:
 - condividendo la tutela del territorio (ambito AC-NI) si chiede di verificare eventuali anomalie rispetto ad insediamenti compatibili adiacenti.
 - agevolare il riconoscimento ed il rilancio dei centri storici minori con la stessa attenzione e sensibilità dimostrata per il centro storico genovese.

- con riferimento alle richieste di inserimento in AR-PA si chiede di porre l'accento sul presidio del territorio che gli insediamenti sparsi svolgono nel rispetto delle preesistenze.
- si ritiene fondamentale lo sviluppo portuale a condizione di non invadere ulteriori spazi e affacci a mare ed eliminando l'impatto negativo della logistica pesante (container).
- si condivide l'evoluzione prefigurata per quanto riguarda gli assetti stradali locali e, inoltre, pur comprendendo che non può il PUC individuare l'ambito si ritiene ormai irrinunciabile la realizzazione dell'ospedale del ponente.
- in merito al rischio idrogeologico si chiedono norme specifiche per gli interventi in fascia "B" e di prevedere il concetto di incremento della permeabilità rispetto all'invarianza idraulica. Il Consiglio municipale ha anche approvato un ordine del giorno avente ad oggetto questo tema.
- si sottolinea la totale contrarietà a nuovi centri commerciali o strutture di vendita similari.

- il **Municipio VII Ponente** con atto n. 15 in data 5 novembre 2014 ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni di seguito sintetizzate:

- 1) eliminare le aree di via Ungaretti AR-UR n. 40 e 41 destinate a ERP in quanto in contrasto con il principio di fermare la cementificazione delle colline. Opportuno invece procedere alla ristrutturazione del patrimonio ERP esistente.
- 2) osservazione 616 sub 6 – Distretto 1.01 Voltri scalo – mantenere i binari della metropolitana vicino al centro abitato e ottimizzare l'interscambio attraverso dispositivi mobili.
- 3) osservazioni 886 sub 1 e 785 – condividendo l'impostazione volta a favorire e incentivare l'attività agricola associata alle funzioni compatibili che ne costituiscono sviluppo (agriturismo, bed & breakfast, fattorie didattiche) si chiede di non consentire la realizzazione di nuove strutture alberghiere di medie e grandi dimensioni.
L'attività agricola nel sito di Vesima dovrà essere regolamentata da convenzione con il Comune.
- 4) osservazione 820 sub 1 relativa alla zona di Vesima - in merito alle controdeduzioni si chiede di puntualizzare che "maggiori approfondimenti" dovranno essere subordinati alle linee guida contenute nel SOI e ad una specifico percorso di partecipazione che coinvolga cittadini residenti e Municipio.
- 5) Distretto Multedo – si ribadisce la necessità di provvedere in tempi ravvicinati alla delocalizzazione delle aziende Carmagnani e Superba in ambiti più lontani dagli edifici residenziali garantendo la continuità dei posti di lavoro.
- 6) osservazione 614 – individuare l'area in ambito AR-PR.
- 7) azienda Casotti – espandere l'ambito AR-PA a tutta la proprietà.

8) osservazione 923 – consentire la trasformazione in area residenziale di Villa Giuseppina, viale Modugno 39. Proprietà della Pia Società San Francesco Saverio per le missioni estere.

- il **Municipio VIII Medio Levante** con atto n. 52 in data 4 novembre 2014 ha espresso parere favorevole allegando alcune osservazioni:

1) valutazioni a carattere generale:

- completare lo scolmatore del Bisagno;
- prevedere incremento del suolo permeabile;
- verificare la capacità del sistema infrastrutturale e trasportistico con particolare riferimento ai nuovi carichi insediativi previsti nei distretti;
- incrementare la partecipazione dei cittadini per la progettazione dei distretti;
- necessità di un piano del verde con la partecipazione di Municipi e cittadini per l'organizzazione di aree verdi e giardini pubblici;
- mappa degli spazi aperti/verdi per ricucitura dei quartieri tramite una rete verde e di aggregazione sociale prevedendo adeguate quantità di spazi qualificati e collegati da sistemi di mobilità dolce.

2) Norme Generali:

- art. 13) punto 7. – si propone di specificare per la ricostruzione “su suolo impermeabile”.

3) Documento degli obiettivi:

- A2 – oltre a Foce e corso Italia inserire Boccadasse e Abbazia di S.Giuliano;
- B1 – oltre a giardini Govi inserire Boccadasse, Abbazia di S.Giuliano e sistema delle ville di Albaro;
- B2 – si propone rimessa via Maddaloni e piazzale Kennedy;
- B3 – oltre al forte S.Martino inserire creuze di Albaro e Antica Romana S.Martino-Levante;
- B4 – si propone: ricucitura del levante con Centro Storico e Porto Antico (pista ciclabile);
- B5 – si propone di inserire corso Italia, punta Vagno, Foce, collegamento Porto Antico;

4) Norme di Conformità Disciplina paesaggistica di Livello Puntuale:

- Sistema di piazza Rossetti – completare il disegno dell'Arch. Daneri, incompleto sul lato a mare.
- Arco costiero Boccadasse – aggiungere riferimento al pro-UD.
- Arco costiero Lido Motonautica – ottemperare alla certezza di “visuale” lato ponente (oggi non possibile in zona autolavaggio). Esplicito divieto di realizzare nuovi volumi tranne interventi di legge per accesso disabili.
- Arco costiero punta Vagno S.Giuliano – valorizzazione di Lungomare Lombardo tramite la realizzazione degli interventi previsti dalla disciplina.
- Sistema delle ville e parchi di Albaro – si propone di escludere la possibilità di arredi di design escludendo anche nei parchi privati piscine, verande ecc (Carta di Firenze).
- Sistema via Antica Romana – si propone di inserire fra gli oneri di urbanizzazione “il recupero delle murature e dell'originaria pavimentazione”.

5) Norme di Conformità Disciplina urbanistico edilizia:

si richiede il reperimento obbligatorio di parcheggi pertinenziali. Per parcheggi interrati verificare presenza di rivi sottostanti. Parcheggi a raso solo su superficie drenante.

6) Norme di Congruenza:

- Fiera-kennedy – si propone di integrare la riqualificazione di piazzale Kennedy con piazza Rossetti per completare il disegno dell’Arch. Daneri del “Progetto urbano della piazza a mare” realizzando un parco urbano con una parte fruibile come parcheggio per i residenti.

Valorizzare le capacità di attrazione e le potenzialità di aggregazione della Fiera di Genova escludendo comunque la realizzazione di un centro commerciale “modello Fiumara”.

- Ospedale S.Martino – classificare tutto il distretto servizi territoriali ospedalieri.

- Stadio Carlini – reinserire il distretto con rimessa AMT o quantomeno parcheggi per residenti.

- AMT via Maddaloni – parcheggi per residenti in luogo della residenza, in alternativa trasferire il mercato bisettimanale di piazza Palermo utilizzando l’area a parcheggio residenti negli altri giorni.

- Viale Causa – ridurre l’edificabilità mantenendo l’obbligo del collegamento di via Fasce.

- Valle del Chiappeto – parcheggi per residenti in luogo della residenza confermando gli obblighi relativi alla realizzazione della viabilità.

- il Municipio **IX Levante** con atto n. 33 in data 3 novembre 2014 ha espresso parere favorevole allegando un documento di motivazione contenente alcune richieste

1) Valutare l’inserimento di Bavari in ambito del territorio urbanizzato.

2) Rivedere l’estensione dell’ambito AC-NI valutando l’inserimento in ambito AR-PR delle località Cià de Musa, Campo Lisca, Scaglietta, in particolare la stessa richiesta è formulata per il borgo rurale di Pomà.

3) Prevedere controlli e sanzioni sulle convenzioni di presidio ambientale.

4) Valutare la possibilità di riduzione degli oneri per gli interventi che contemplano il recupero filologico di manufatti storici.

Ritenuto di valutare e trattare le osservazioni e indicazioni formulate dai Municipi come segue:

- In merito a quanto segnalato dal **Municipio I centro Est**, si osserva e controdeduce come segue:

1) Quanto richiesto dal Municipio è già stato inserito all’art.14 delle Norme Generali di PUC, 3° comma, “permeabilità ed efficienza idraulica dei suoli –

invarianza idraulica”. In particolare tale norma stabilisce che il valore minimo del “rapporto di permeabilità” (R_p cioè il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie permeabile equivalente calcolata sommando i contributi di ciascuna tipologia di superficie permeabile e la superficie di riferimento) da rispettare a progetto vari a seconda del valore di R_p nella situazione di partenza delle aree (situazione ex ante):

$R_p = 70\%$ qualora R_p ex ante minore del 70%

$R_p = R_p$ ex ante qualora R_p ex ante maggiore o uguale al 70%

Cioè qualora la capacità di drenaggio dell’area sia bassa, la trasformazione deve garantirne il miglioramento, mentre qualora il drenaggio d’area sia elevato, la sistemazione d’area deve garantire almeno le medesime prestazioni ante intervento consentendo l’utilizzo di diversi metodi da individuarsi in sede di progetto, tra i quali anche la riqualificazione in superficie drenante di superfici impermeabili preesistenti.

2) Con riferimento a quanto segnalato riguardo all’Ospedale Galliera è opportuno precisare che i padiglioni storici dell’Ospedale, corrispondenti al settore 2 dell’Ambito Speciale di Riqualificazione Urbana “Nuovo Ospedale Galliera”, introdotto nel PUC 2000 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34/2009 e n. 106/2010, hanno come funzione caratterizzante i Servizi pubblici e che nei padiglioni storici è possibile inserire centri di ricerca scientifica, facoltà e dipartimenti universitari di carattere medico e scientifico, biblioteche e sale convegni. Inoltre gli interventi nei settori 1 e 2 sono subordinati alla preventiva approvazione di un Accordo di Programma (vedi modalità di attuazione dell’Ambito Speciale) che, tra l’altro deve determinare “tempi, modalità e finanziamento” delle opere previste. Si segnala poi che il mantenimento e la valorizzazione delle aree verdi attorno ai padiglioni storici sono obiettivi dichiarati dalle citate deliberazioni, si concorda inoltre su quanto segnalato circa la trasparenza degli atti e il coinvolgimento del Municipio e della cittadinanza alle future evoluzioni, precisando fin da ora che ogni procedimento avviato sull’area sarà accompagnato dal coinvolgimento del territorio. Per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini alle decisioni relative agli strumenti di pianificazione attuativa ed ai progetti di trasformazione si rinvia inoltre all’apposito paragrafo “partecipazione dei cittadini alle decisioni relative ai progetti urbanistici” della Relazione descrittiva dell’apparato normativo, adeguatamente integrata anche a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni aventi lo stesso tenore della richiesta del Municipio.

3) Le indicazioni del Municipio sono state recepite attraverso la riformulazione dell’obiettivo della trasformazione, orientato al recupero ad usi urbani dell’area militare dismessa al fine di dotare il Municipio di spazi liberi a verde e servizi, con l’adeguamento della viabilità pubblica e l’inserimento di nuovi spazi per parcheggi, il tutto conformato in modo da costituire uno spazio di transizione nel denso tessuto edificato del quartiere, privilegiando soluzioni progettuali che determinino il più elevato grado di integrazione degli spazi dell’ex caserma con il contesto urbano valorizzando altresì gli edifici di valore storico presenti in sito.

Le dotazioni obbligatorie sono state integrate prevedendo la sistemazione di un asse pedonale pubblico di attraversamento dell'area, con accesso dal fronte principale della ex Caserma, comprensivo della realizzazione di impianti di collegamento con il tessuto urbano circostante e delle altre dotazioni prescritte dal P.U.C. in base alle funzioni da insediare. L'adeguamento della viabilità pubblica di contesto convenientemente connessa con il sistema degli spazi e dei servizi di nuova realizzazione ed esistenti nel contesto di riferimento. La realizzazione di un percorso ciclopedonale che raggiunga la zona dei campi sportivi del Lagaccio e il parco del Peralto in modo da realizzare da sud l'accesso alla zona verde del parco delle mura.

La funzione residenziale è stata limitata al settore 1, relativo all'edificio storico, per il quale sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia a parità di SA. Inoltre il PUC definitivo prevede a livello generale la partecipazione dei cittadini alle decisioni relative agli strumenti di pianificazione attuativa ed ai progetti di trasformazione. Sul tema della partecipazione si rinvia inoltre all'apposito paragrafo "partecipazione dei cittadini alle decisioni relative ai progetti urbanistici" della Relazione descrittiva dell'apparato normativo adeguatamente integrata anche a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni aventi lo stesso tenore della richiesta del Municipio.

4) Nell'ottica condivisa di tutelare e valorizzare la risorsa naturale costituita da questa ampia area verde all'interno del tessuto urbanizzato, il PUC definitivo classifica l'area come servizi pubblici (verde pubblico) con indicazione di valore storico paesaggistico escludendo la possibilità di realizzare qualunque tipo di nuova costruzione.

Infatti la disciplina relativa al Sistema dei servizi pubblici prevede espressamente che i giardini, i parchi e gli spazi verdi strutturati esistenti devono essere conservati per le loro caratteristiche morfologiche, vegetazionali e di effettiva fruibilità, non essendo ammessa la loro sostituzione con altri tipi di servizi ancorché pubblici, inoltre non è consentita la nuova costruzione laddove determini la riduzione degli spazi verdi e l'abbattimento di alberature esistenti e, comunque, la nuova costruzione non è ammessa nei servizi individuati con valore storico paesaggistico. Conseguentemente le attività agricole non possono insediarsi con carattere imprenditoriale privato ma esclusivamente mediante convenzione al fine di disciplinarne la valenza di interesse pubblico anche con funzione didattica della produzione agricola (vivaio produzione e vendita - spazi ricreativi - orti urbani);

- In merito a quanto segnalato dal **Municipio II Centro Ovest**, si osserva e controdeduce quanto segue:

1) In riferimento alla tutela del centro storico di Sampierdarena e all'inserimento di specifici vincoli, si precisa che il Piano Comunale dei Beni Culturali e Paesaggistici soggetti a tutela è approvato con D.G.C. del 30.09.2004, n. 927. Per quanto attiene i beni culturali rispetto agli anni nei quali fu redatto il Piano dei Beni Culturali e Paesaggistici, oggi il MIBAC ha un sito in continuo aggiornamento dove è possibile consultare l'elenco e la localizzazione dei beni

culturali soggetti a tutela. Il MIBAC è l'unica fonte ufficiale competente in materia. Per quanto riguarda i beni paesaggistici soggetti a tutela, come indicato dal D.lgs. 42/2004, il PUC definitivo contiene il Piano Comunale dei Beni Paesaggistici aggiornato alla data del 30 giugno 2011. Il linea generale è opportuno precisare che il Piano persegue il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e storico-ambientali degli edifici di "pregio" individuati nel livello puntuale, dell'intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali e storici, richiedendo il ripristino delle caratteristiche formali storiche nel caso in cui siano state modificate. Inoltre è opportuno segnalare che il Livello Puntuale definisce anche la Struttura Urbana Qualificata (SUQ) estendendo il concetto di valore del paesaggio urbano alla città consolidata appartenente alla cultura condivisa. Per quanto riguarda gli ambiti storici il Livello Puntuale è stato ampiamente integrato riportando anche nelle legende gli elementi storici del paesaggio urbano. Quanto segnalato è di fatto accolto e inserito nel Piano.

2) Concordando con quanto segnalato circa i servizi pubblici è opportuno precisare che la qualità dei servizi di scala territoriale e metropolitana ha una importanza essenziale per la competitività di una città, e sotto questo profilo la città di Genova risulta di fatto, oltrechè amministrativamente, adeguatamente attrezzata assumendo il ruolo di polarità di rango metropolitano.

Oltre a ciò va rilevato che l'assetto territoriale dei servizi pubblici di prossimità, in particolare di quelli gestiti direttamente dal Comune, seppur dimensionalmente sufficiente registra una presenza disomogenea sul territorio, rilevando squilibri soprattutto nei quartieri periferici sorti nel dopoguerra. Infatti i quartieri realizzati negli anni '50 e '60, almeno fino all'entrata in vigore della legge – ponte del 1967, sono sorti in assenza di quelle regole urbanistiche, ormai considerate basilari, che impongono rapporti predeterminati (standard urbanistici) tra nuove costruzioni e dotazioni di servizi pubblici, e presentano carenze sia in termini di infrastrutture, che di spazi e strutture dedicate alla socialità.

Sotto tali profili il PUC si pone quale guida per attivare una corretta programmazione dei servizi di base principalmente attraverso il bilancio degli standards urbanistici, che registra le situazioni con riferimento ai parametri quali-quantitativi fissato dal citato D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, strumento utile ancorchè non esaustivo in considerazione della funzione prevalentemente ricognitiva del PUC in materia di "servizi": infatti il come noto il TU sulle espropriazioni (D.P.R. 08.06.2001 n° 327) sancisce limiti alle potenzialità programmatiche del PUC, imponendo la durata quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio (presupposto per l'acquisizione di un'area privata per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità) e prevedendo che "nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto".

Elemento fondamentale per la pianificazione di questo settore, strettamente connesso al punto che precede, stante l'obbligo di concreta attuazione dei vincoli

a servizi pubblici posti dal PUC su aree private imposto dal TU sugli espropri, è che la programmazione delle dotazioni territoriali di infrastrutture e servizi, sia in termini manutentivi/conservativi che di sviluppo, non può essere disgiunto dalla programmazione economico-finanziaria del Comune in materia di lavori pubblici.

3) Pur comprendendo quanto segnalato, è necessario precisare che la Pianificazione territoriale di livello comunale è essenzialmente volta, in linea generale, a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio, a valorizzare le risorse ambientali e le economie locali, a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando le trasformazioni territoriali conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, vegetazionale e geomorfologico e ad azioni aventi comunque incidenza sull'uso e sull'organizzazione del territorio. Considerato che quanto richiesto è ammesso dalla pianificazione comunale, è utile sottolineare che l'attuazione delle opere descritte travalica le prerogative della pianificazione generale e necessita di un passaggio di "scala", ovvero, attraverso atti specifici, da predisporre, dopo le opportune puntuali verifiche tecniche, ai fini della progettazione e dell'eventuale esecuzione delle opere.

In particolare, riguardo all'ammissibilità delle opere elencate, si segnala che le norme generali del PUC definitivo sono state integrate proprio al fine di consentire la realizzazione di infrastrutture di interesse locale. In particolare l'art. 13 punto 5 (interventi ammessi in tutti gli ambiti) è stato integrato indicando espressamente, tra gli interventi consentiti nei singoli Ambiti e Distretti anche in assenza di specifica indicazione cartografica, gli interventi di modifica della viabilità pubblica finalizzati alla regolarizzazione della sezione stradale e dell'andamento dell'asse viario, con l'eventuale inserimento di aree pedonali e ciclabili o di parcheggi pubblici in fregio alla strada, e gli interventi di nuova realizzazione della viabilità pubblica e infrastrutture per il trasporto pubblico, fatte salve le eventuali specifiche limitazioni e/o condizioni d'ambito o di distretto, attivando le pertinenti procedure urbanistiche ed espropriative ove necessario.

In conclusione quanto richiesto, seppur condiviso in linea generale, non può essere affrontato nella presente fase di pianificazione urbanistica generale

4) Condividendo il richiamo alla "linea verde" al fine di salvaguardare le zone verdi delle alture, è utile precisare che il Piano Urbanistico Comunale si ispira ai principi informatori della pianificazione territoriale, definiti dalla Legge urbanistica della Regione Liguria 4 settembre 1997, n. 36 e assume a riferimento il quadro della pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale. In questo quadro, le scelte operate dal Piano sono state elaborate sulla base della conoscenza dei caratteri fisici, morfologici, ambientali, economico-sociali del territorio e sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo. Nello specifico la pianificazione comunale ha posto, tra l'altro, alla base delle scelte, la "Linea verde e linea blu", quali espressioni delle relazioni fra la città compatta, collocata tra il territorio con caratteri agrari e di presidio ambientale, e il mare, da preservare, migliorare e ricostruire, in termini di

rapporto con il verde, come rapporto tra la natura e la città, che riconosce un confine reale tra il verde e la città compatta, oltre il quale la città non si espande, considerando altresì costruire sul costruito come riqualificazione, completamento e rinnovamento del tessuto urbano, piuttosto che espandere la città, contenendo il consumo di suolo, la riconversione di aree o edifici dismessi e favorendo il contestuale sviluppo del territorio esterno, orientandone l'utilizzo verso le funzioni agricole, produttive e che ne assicurino il presidio ambientale, il tutto come riportato nella Relazione Descrittiva dell'apparato Normativo del progetto definitivo di Piano. Inoltre è opportuno rilevare che il Livello 2 "Livello Urbano di Città" del Piano, tra l'altro, contiene il sistema del verde urbano e territoriale, con la relativa articolazione e l'indicazione della rete ecologica regionale, e le indicazioni degli spazi e connessioni ecologiche da salvaguardare o ripristinare. Quanto segnalato è pertanto accolto e inserito nelle scelte fondative della pianificazione comunale

5) Relativamente al prospettato collegamento tra il quartiere e il mare, è necessario rilevare che l'asta terminale del Polcevera, a valle della linea ferroviaria, è compresa tra due importanti aree della città di cui una è destinata ad attività portuali ed è disciplinata dal Piano Regolatore Portuale, mentre la sponda destra è riservata ad attività industriali, anche in considerazione della richiesta formulata dalla Regione di mantenere per tale area la disciplina del PTC-IP-ACL, confermando quindi le funzioni produttive previste.

Va altresì evidenziato che, condividendo il principio di rinaturalizzazione degli alvei e il ricorso alle opere di ingegneria naturalistica ogni qualvolta sia possibile, come già previsto nelle norme di conformità del progetto preliminare di PUC adottato, a livello di disciplina generale le norme di rilevanza ambientale del PUC definitivo sono state integrate con l'indicazione della "Rete idrografica" (art. 14 punto 6), per la quale sono previste specifiche disposizioni volte a favorire processi di reintegro delle relazioni ecologiche tra il tessuto verde urbano ed extraurbano, costituito dalle aree verdi circostanti i corsi d'acqua, dalle tessere agroforestali limitrofe all'area urbana, ma soprattutto con l'"ecosistema acquatico", fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dal Piano di bacino.

6) In relazione all'uso metropolitano della linea ferroviaria la Regione Liguria, nel parere di competenza, ha segnalato l'opportunità di mantenere sulle carte le sole previsioni per le quali esiste uno specifico atto d'Intesa con le Ferrovie. Pertanto per quanto attiene alle previsioni sul trasporto ferroviario sono state confermate nel PUC definitivo lungo la linea del Campasso le fermate di villa Scassi, via dei Landi, Brin.

Nell'ambito di Intesa con Ferrovie si potranno anche prevedere opere di compensazione relative al tratto ferroviario indicato.

7) Per le aree ex Eridania il PUC individua due ambiti distinti in ragione delle funzioni e delle tipologie edilizie esistenti, in particolare conferma la destinazione produttiva (AR-PU) per le aree a monte del complesso sportivo, e comprende nell'ambito di Riqualificazione Urbanistica Residenziale gli edifici abitativi verso via Pieragostini per i quali non pare opportuna, né motivata,

l'indicazione di ambito produttivo. Si segnala che, nel caso si sviluppasse iniziative di sostituzione e rinnovo del tessuto urbanistico e della relativa armatura infrastrutturale e di servizi, entrambi gli ambiti di riqualificazione consentono interventi fino alla ristrutturazione urbanistica; in tal caso, in sede di formazione del P.U.O., previsto per l'attuazione degli interventi, dovranno essere definite le opere di pubblica utilità e le obbligazioni da porre a carico dei soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 36/1997.

8) Relativamente alle attività classificate "pubblici esercizi" nell'ambito delle funzioni di connettivo urbano (art. 12 punto 5.2), si segnala che la norma conferma il testo già previsto dal progetto preliminare adottato nel 2011. Si precisa che l'ammissibilità delle singole attività è trattata per ogni ambito del PUC nella disciplina delle destinazioni d'uso.

9) Con riferimento all'Edilizia Scolastica ed in particolare alla richiesta di tavola tematica, è opportuno precisare che il Piano, nella sua formulazione definitiva, evidenzia, nelle tavole del Sistema dei Servizi Pubblici e nel relativo Bilancio ed Elenchi, tutti i Servizi di Istruzione esistenti e di previsione suddivisi in Scuola per l'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado, nonché i Nido d'Infanzia, inseriti nell'Interesse Comune esistente o di previsione. Inoltre in detti elaborati sono altresì riportati gli Istituti di Istruzione di grado Superiore e le sedi Universitarie. Il bilancio è verificato per ogni Municipio con riferimento alla popolazione residente.

10) Nel progetto definitivo di PUC le aree ferroviarie non sono più identificate quali Distretti di trasformazione, ma disciplinate nel Sistema delle Infrastrutture (SIS-I); per l'ex distretto Degola Pacinotti Montano il PUC definitivo individua una norma speciale (n. 60), che rinvia al progetto in istruttoria in applicazione della LR 49//2009 per l'area ex Enel. L'area Buoizzi-Zingari era già soggetta a norma speciale (n. 49) nel progetto preliminare e viene come tale confermata, rinviando alla variante nel frattempo approvata (il distretto 3.07 del Progetto preliminare era "Valletta S.Nicola", Municipio Centro-est).

Relativamente a quanto rilevato per la Rimessa AMT Sampierdarena, con particolare riferimento agli oneri aggiuntivi richiesti e alla modifica delle funzioni previste, è necessario rilevare che la piena proprietà delle rimesse è passata da SPIM a AMT (secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 148/2013), e le relative valutazioni patrimoniali sono state svolte anche in considerazione della prospettiva di valorizzazione recepita nel Piano. Tenendo conto che attualmente AMT è subentrata al mutuo a suo tempo contratto da SPIM, è necessario sottolineare che la modifica dei parametri (urbanistici ed edilizi) utilizzati per la stima, presupposto per l'erogazione del credito, potrebbe indurre l'ente finanziatore a riconsiderare le relative condizioni. Anche in considerazione di ciò si valuta inopportuno, per altro in assenza di specifiche argomentazioni, accogliere le proposte del Municipio riguardanti i parametri urbanistico-edilizi di distretto, mentre per quanto riguarda le specificazioni attuative si rinvia al PUO che, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 36/1997, dovrà contemplare l'assetto planivolumetrico d'area e la convenzione urbanistica ed essere approvato previa consultazione del Municipio.

11) In merito alla richiesta di introdurre un nuovo Distretto per l'area ex Eridania si rinvia a quanto controdedotto relativamente all'area stessa al precedente punto 7 (richiesto ambito AR-PU).

- In merito a quanto segnalato dal **Municipio IV Media Val Bisagno**, si osserva e controdeduce quanto segue:

1) Con riferimento al Parcheggio “fai da te” via Montaldo via Burlando è necessario precisare che la richiesta formulata riguarda un parcheggio per il quale è in atto un affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 7 della l.r. n. 10/1997 (convenzione regolatrice del diritto di superficie stipulata nel 2006). Pertanto si ritiene più opportuno rinviare ogni decisione sull'assetto dell'area, incidente sui contenuti dei rapporti contrattuali in essere, ad una separata fase di rivalutazione del contratto medesimo;

2) Con riferimento alla richiesta di riconversione a fini industriali dell'area in via Geirato, in cui sono già presenti attività produttive, considerato che uno degli obiettivi del Piano è la ricerca di aree da destinare ad attività produttive, si condivide quanto segnalato inserendo l'area richiamata nell'Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-urbano AR-PU, modificando in tal senso la tavola n. 19 dell'Assetto Urbanistico livello 3 del Piano.

3) Comprendendo e condividendo quanto segnalato in relazione all'area della Volpara, è utile ribadire che il Piano inserisce l'area nel Distretto n. 23, in cui l'obiettivo della trasformazione, oltre alla messa in sicurezza idraulica del Torrente Bisagno, riqualificazione e riordino della viabilità, sostituzione di fabbricati incongrui con nuove costruzioni, prevede la riconversione delle aree di Volpara attraverso interventi articolati che, con la dismissione dell'impianto di trattamento fanghi del depuratore di Punta Vagno, consentano il riordino delle sedi logistiche di AMIU e attività di supporto coerenti con lo sviluppo di una politica volta al potenziamento della raccolta differenziata, individuando, tra l'altro, quali funzioni principali, le Attività logistiche e Direzionali di Aziende di Servizi Urbani, Direzionale.

4) Pur comprendendo quanto segnalato, è opportuno precisare che quanto richiesto presuppone l'inserimento di una nuova tipologia di Ambito non prevista dal Piano, mentre lo stesso Piano ha introdotto una nuova regolamentazione, rispetto al progetto preliminare, in cui è possibile, attraverso il meccanismo del “recupero filologico”, consentire una serie di interventi sull'edificato volti a migliorare l'immagine dei “borghi” e nel contempo andare incontro alle legittime aspettative degli abitanti, riconoscendo a questi luoghi un alto valore sia sotto l'aspetto paesaggistico che di tutela e presidio del territorio. In considerazione di ciò quanto richiesto risulta di fatto accolto nella formulazione dell'apparato normativo del PUC definitivo, che opera nella direzione indicata.

5) L'attività segnalata non risulta ammessa nell'ambito AR-UR e inoltre si evidenzia che, ai sensi dell'art. 12 punto 11 delle Norme generali del Piano, “le funzioni non ammesse già insediate possono essere adeguate sotto il profilo

tecnologico, funzionale e igienico-sanitario, fino alla cessazione dell'attività anche mediante interventi edilizi fino al risanamento conservativo", escludendo quindi qualunque possibilità di potenziamento dell'attività in atto.

Per quanto concerne l'imposizione del vincolo di destinazione pubblica su beni di proprietà privata, in assenza di condizioni di realizzabilità del servizio stesso, è necessario precisare che il T.U. sugli espropri (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) obbliga i Comuni, nel caso di imposizione e successiva reiterazione di vincolo ablativo, a rifondere al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto, dunque è evidente che il tema dell'eventuale imposizione di vincoli espropriativi e della disciplina delle aree vincolate costituisce uno degli aspetti centrali della pianificazione, tantopiù che questi essenziali elementi di carattere amministrativo devono essere contemperati con le esigenze evolutive della rete dei servizi pubblici e con la necessità di reperire adeguate risorse economiche per finanziare l'innalzamento di qualità del sistema. Pertanto in tal senso quanto richiesto non può essere accolto.

- In merito a quanto segnalato dal **Municipio V Valpolcevera**, si osserva e controdeduce quanto segue:

1) Condividendo quanto segnalato, si inserisce la previsione del prolungamento della metropolitana nella cartografia dell'Assetto Urbanistico, livello 3 del Piano, Foglio n. 27.

2) Le aree di via Wagner (Ecologital) e via Trasta (Fercam) sono individuate dal PUC definitivo come ambito AR-PU, nel quale le funzioni non ammesse già insediate possono essere adeguate sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico-sanitario, fino alla cessazione dell'attività anche mediante interventi edilizi fino al risanamento conservativo, escludendo quindi qualunque possibilità di potenziamento dell'attività in atto.

3) Per quanto concerne il recupero a fini di edilizia sociale dell'immobile di via Linneo 130, si segnala che il Piano, attraverso la norma speciale N. 23, recepisce le determinazioni assunte dalla CA con DGC n. 53/2012, avente ad oggetto "Accordo di Procedimento tra il Comune di Genova ed Europa Gestioni Immobiliari (Gruppo Poste Italiane) per la ristrutturazione e la locazione dell'immobile di Via Linneo 130", disciplinando in tal senso l'immobile segnalato.

4) La richiesta non è pertinente in quanto tratta materia oggetto di specifico procedimento quale il citato progetto del Nodo Ferroviario (CIPE) i cui lavori sono in corso

5) Il Documento degli Obiettivi, relativamente al Municipio V Valpolcevera, contiene l'obiettivo specifico di "Promuovere la realizzazione di una piastra sanitaria". Tale previsione si pone in coerenza con i contenuti sostanziali dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto il 16.04.2012. inoltre la Regione Liguria ha recentemente dato atto (D.G.R. n. 1369 del 31.10.2014) che, tra le esigenze relative alla copertura finanziaria di investimenti in sanità, risulta prioritario l'intervento "Realizzazione del nuovo palazzo della Salute a Genova

Teglia”. E’ comunque opportuno ricordare che il PUC consente in tutti gli ambiti la realizzazione di servizi pubblici, pertanto la previsione della piastra sanitaria in altro sito, purchè condivisa dalla Regione, Ente competente per quanto riguarda la programmazione sanitaria, necessariamente comporterà la revisione dell’Accordo di Pianificazione secondo la procedura prevista dalla l.r. 36/1997.

6) Il Sistema Territoriale Valpolcevera-Centro Ovest prende in considerazione gli ambiti ed i distretti di trasformazione, le componenti urbane significative ed i progetti in corso più strettamente correlati fra loro, anche in ragione delle connessioni di carattere intermodale gomma-intercambio-ferro sino al nodo di Bolzaneto. In ragione di quanto già segnalato dal Municipio si è proceduto ad ampliare il Sistema sino a comprendere il Distretto n.16 Depositi San Quirico.

L’area ferroviaria di Pontedecimo è oggetto di una norma speciale (n. 80) che richiama la disciplina urbanistica della variante approvata con DCC 99/2011 del 20/12/2011 dove, fra le funzioni caratterizzanti, è prevista la realizzazione di parcheggi pubblici anche con funzione di interscambio.

In merito alla fermata di Rivarolo, nelle cartografie di progetto definitivo di PUC (Livello 1 e 2), viene confermato quanto già indicato nel preliminare adottato, con l’inserimento della fermata “Rivarolo estesa”. che corrisponde alla previsione di allungamento dei marciapiedi della stazione di Rivarolo verso Certosa in prossimità del deposito Locomotori.

7) Con riferimento all’area di via Gallesi, posta tra il tracciato ferroviario e il torrente Polcevera, in considerazione dell’estrema vicinanza di questa al corso d’acqua ed in considerazione della posizione altimetrica, posta sotto il muraglione della ferrovia, il Piano considera compatibili solo attività per la sicurezza o necessarie all’esercizio ferroviario, considerando le altre attività non adatte al luogo, per le sue caratteristiche fisiche e di sicurezza, in tal senso si segnala che l’area appartiene al demanio fluviale della Provincia e il Piano di Bacino del Torrente Polcevera, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 02/04/2003, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 30/09/2004 e successive modifiche, nella Tavola n. 12a “Carta delle aree inondabili”, al Foglio 15, individua quanto segnalato come “ALVEO ATTUALE”.

- In merito a quanto segnalato dal **Municipio VI Medio Ponente**, si osserva e controdeduce quanto segue:

1) Quanto rilevato è già previsto dal PUC in particolare, con riferimento agli spazi pubblici e infrastrutture previsti, si segnala che l’art. 18 delle norme generali del piano, nel definire la disciplina generale di regolamentazione delle trasformazioni urbanistiche per tutti i Distretti, specifica che i tracciati e le aree indicati nelle schede grafiche delle norme di congruenza per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi possono essere modificati motivatamente in sede di PUO, al fine di meglio corrispondere alle esigenze funzionali rilevabili all’atto della trasformazione; inoltre le norme transitorie consentono interventi di sistemazione superficiale delle aree che non compromettano gli assetti previsti.

2) La funzione Depositi commercio all'ingrosso comprende attività connesse con il deposito, il confezionamento, la distribuzione e la commercializzazione all'ingrosso delle merci (attività produttive pulite e compatibili con il contesto urbano); non si comprende la richiesta di impedire l'insediamento di tale funzione, considerata la tipologia produttiva del distretto in questione e anche la coerenza con gli obiettivi del Piano (A2 e A3) di promuovere un sistema produttivo integrato e diversificato, orientato alla sostenibilità ambientale e al radicamento sul territorio, anche mediante lo sviluppo di centri intermodali e piattaforme logistiche. In tal senso non pare opportuno sostituire una funzione, appartenente alla categoria del produttivo, con una MSVn appartenente alla categoria del commercio al dettaglio.

3) Con riferimento ai terreni evidenziati nell'osservazione rubricata al n. 660 sub. 1, pur comprendendo quanto segnalato, è necessario rilevare che detti terreni sono ricompresi nella fascia di protezione "A" di cui all'art. 17 comma 6 "Stabilimenti a rischio di incidente rilevante" delle Norme Generali del Piano. In particolare si segnala che all'interno della fascia "A" non è consentito l'insediamento di "funzioni sensibili" e la nuova costruzione e la sostituzione edilizia sono ammesse solo per attività industriali, artigianali o di movimentazione e distribuzione all'ingrosso delle merci e, in ogni caso, è vietato il mutamento della destinazione d'uso per l'insediamento della funzione residenziale ovvero delle "funzioni sensibili". In considerazione di ciò, non è possibile accogliere la richiesta in quanto la proposta, come formulata dall'osservante, oltre al presidio dell'area agricola, richiede la possibilità di realizzare un edificio a carattere residenziale, in contrasto con le indicazioni stabilite dal RIR.

4) Con riferimento all'area di Panigaro, in cui si richiede l'estensione dell'Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-urbano (AR-PU), si concorda con la segnalazione, in quanto dall'analisi dei luoghi emerge che l'indicazione di Piano è riconducibile a mero errore materiale. Pertanto si modifica l'area indicata, di cui alla tavola n. 26 dell'Assetto Urbanistico, inserendo l'Ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-urbano (AR-PU) in luogo dell'Ambito di conservazione dell'impianto urbanistico AC-IU.

5) Le considerazioni a carattere generale risultano coerenti con i contenuti strategici e normativi del Piano, in particolare si segnala che nella stesura del PUC definitivo sono state ulteriormente ridotte le previsioni di nuove strutture commerciali.

- In merito a quanto segnalato dal **Municipio VII Ponente**, si osserva e controdeduce quanto segue:

1) Con riferimento alla richiesta di escludere la possibilità di realizzare nuovi alloggi ERP, è opportuno precisare che, nell'ambito della procedura della "Variante Casa," di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2011, che il presente Piano ha recepito, il Municipio aveva espresso parere favorevole, chiedendo di verificare, in sede di stesura del nuovo PUC, le aree ERP previste, vista la già alta presenza di edilizia pubblica sul suo territorio. A tal riguardo tali

aree, ERP 1 e ERP 2, sono state recepite dal progetto preliminare del PUC e sono confermate nel progetto definitivo, in considerazione della necessità di avere spazi per poter far fronte alla crescente domanda abitativa per fasce deboli. Nondimeno è utile precisare che è priorità di questa Amministrazione incentivare il recupero di edifici esistenti e concentrare le risorse a tal proposito, considerando però utile avere una, seppur minima, dotazione di aree pubbliche destinate allo scopo. Il richiamo alla cementificazione collinare relativo a queste aree pare quanto mai fuorviante, in quanto si tratta di aree pubbliche sufficientemente infrastrutturate e dotate di servizi, che rientrano a pieno titolo nella città. In considerazione di ciò, quanto richiesto non può essere accolto.

2) Si tratta del Distretto n. 01 Voltri Litorale di Levante, che indica espressamente tra gli obiettivi della trasformazione, come già in precedenza richiesto dal Municipio, “Realizzazione di una fermata di testa della metropolitana ferroviaria in prossimità di piazza Lerda, ovvero creazione di un agevole collegamento pedonale e/o meccanizzato della piazza stessa con la nuova stazione ferroviaria.”

3) Con riferimento alla richiesta di escludere la possibilità di realizzare di nuove strutture alberghiere di medie e grandi dimensioni in ambito agricolo, è opportuno precisare che l’ambito AR-PA, cui si fa riferimento, esclude la possibilità di realizzare strutture alberghiere di qualsiasi dimensione, mentre consente interventi sul patrimonio edilizio esistente per insediare le funzioni ammesse tra le quali rientrano quelle citate. A tal fine si richiama inoltre l’art. 12 punto 9 delle norme generali “Agricoltura e allevamento: Attività agricole, allevamento di bestiame e custodia di animali, gestione di boschi e praterie, con le relative attività artigianali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, attività didattiche e ludiche connesse alla gestione ambientale e agricola del territorio e la residenza dell’imprenditore agricolo.”

4) Con riferimento alle considerazioni relative alla Vesima, è necessario precisare che il SOI, cui si fa riferimento, deve essere ancora approvato e che esiste unicamente la definizione di indirizzi e linee guida per la valorizzazione dell’area costiera e della struttura agraria di Vesima di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 17 maggio 2012 nella quale, rinviando al SOI, si dettano i principi della trasformazione e del recupero, con la possibilità di integrare residenzialità e realtà commerciali ricettive e per la ristorazione sempre legate alla valorizzazione dei prodotti agricoli locali in tre ambiti specifici per le sole zone denominate Campetti, Villa Grande e Boschetti, mentre viene confermata la produzione agricola per gli altri 18 ambiti. Gli edifici che costituiscono testimonianza storica della struttura antica della Vesima sono individuati nel Livello Paesaggistico Puntuale come edifici da mantenere. Inoltre le norme del PUC definitivo introducono il concetto di “Restauro filologico” per i manufatti ed edifici che rivestono interesse storico-culturale del paesaggio di appartenenza a contesti delicati, come quello della Vesima. La demolizione di tali testimonianze quindi è esclusa. A tal fine è necessario ribadire che i territori della Vesima sono classificati come Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola AR-PA, soggetta ad una specifica indicazione paesaggistica, dove il Piano subordina gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento della finalità di rilancio e sviluppo delle attività per l’effettiva produzione agraria, associate a

quelle funzioni compatibili, che possono costituire completamento e diversificazione delle opportunità di reddito per le stesse aziende agricole. Si ribadisce inoltre che, rispondendo ad una specifica osservazione (rubricata come n. 697/1), la Giunta ha precisato che l'istituzione di un "Parco agricolo", cioè di un'area protetta ai sensi della Lr. 12 del 22/02/1995 con finalità di tutela di valori ambientali e di promozione della loro fruizione didattica e ricreativa con particolare attenzione alla produzione agricola locale, è coerente e compatibile con la disciplina urbanistica prevista dal PUC e può essere promossa e proposta dal Comune alla Regione con procedimento separato rispetto a quello relativo all'approvazione del PUC. Il Piano quindi, senza ricorrere ad imposizioni ablativo, per la zona della Vesima indica la necessità di approvazione di un SOI, che di fatto risponde in termini pianificatori e paesaggistici alla finalità di messa in valore del sito di straordinaria rilevanza.

5) E' opportuno ribadire che il Piano persegue l'obiettivo primario di eliminazione delle incompatibilità ambientali e urbanistiche, per ricostituire una continuità di funzioni produttive ed urbane ambientalmente compatibili, superando la presenza dei depositi e prevedendo la loro ricollocazione in ambito portuale.

In tal senso, nell'ambito dell'intesa con l'Autorità Portuale, si è stabilito che la ricollocazione degli stabilimenti della Superba e della Carmagnani dovrà essere ricercata d'intesa con l'Autorità Portuale di Genova, coerentemente con quanto segnalato anche nel parere Regionale Urbanistico deliberazione della Giunta Regionale n. 1468 del 30.11.2012.

6) Con riferimento alla richiesta di modifica della controdeduzione all'osservazione rubricata al n. 614, in considerazione delle argomentazioni addotte dal Municipio e della conoscenza dei luoghi palesata dal Municipio, si accoglie la richiesta e nel contempo si integra la risposta all'osservazione richiamata nel seguente modo: "Comprendendo quanto segnalato dall'osservante è necessario rilevare che la considerevole estensione del compendio è caratterizzata da un mosaico di aree agricole contraddistinte da insediamenti rurali sparsi ed aggregati, per di più sviluppato in un versante boscato, assimilabile all'Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale, quanto richiesto tende invece a inserire la residenza come elemento di riqualificazione e mantenimento dei luoghi, in contrasto con le scelte effettuate dal Piano. Nondimeno in considerazione della necessità di consentire un presidio attivo del territorio ed avuto riguardo della presenza di viabilità, si accoglie l'osservazione inserendo l'Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale AR-PR, di tipo a), per le proprietà indicata, modificando in tal senso la tavola 23 dell'Assetto Urbanistico del PUC"

7) Con riferimento alla richiesta di inserire i terreni in uso all'Azienda Agricola Roberto Casotti in Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA), in considerazione dell'accessibilità carrabile delle aree e della buona esposizione, si concorda con quanto segnalato e in coerenza con quanto già esplicitato nel Piano circa l'utilizzo delle aree ad effettiva produzione agricola ed anche al fine di agevolare le aziende agricole presenti nel territorio comunale, si

accetta l'indicazione inserendo l'Ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) relativamente alle aree indicate e modificando in tal senso la tavola 24 dell'Assetto Urbanistico del P.U.C.

8) Con riferimento alla richiesta della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere – Istituto Saveriano per le Missioni Estere inerente il compendio immobiliare sito in viale Modugno 39 a Pegli denominato “Villa Giuseppina” (Rif. Osservazione n. 923 sub. 1), in considerazione della richiesta del Municipio di consentire la funzione residenziale, avuto riguardo della documentazione trasmessa, dalla quale emerge che già dal 2009 detto immobile era assoggettato all'Imposta Comunale sugli Immobili, quindi non rientrate nei casi previsti dalla circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale del 26 gennaio 2009, concernente l'applicazione dell'esenzione dall'ICI agli immobili degli enti non commerciali utilizzati per specifiche finalità di rilevanza sociale, pare opportuno recepire quanto segnalato, in quanto i nuovi elementi forniti consentono di rilevare che alla data di adozione del progetto preliminare di Piano l'immobile in oggetto non svolgeva funzioni assimilabili a servizio religioso, a tal fine è necessario rielaborare la relativa controdeduzione nel seguente modo:

“Pur trattandosi di un compendio immobiliare la cui proprietà risulta in capo alla Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere, il medesimo non è urbanisticamente assoggettabile ai servizi di carattere religioso, che i Comuni in sede di formazione o di revisione degli strumenti generali devono assicurare in percentuale quali dotazioni minime ed inderogabili ai sensi della Legge Regionale 4/1985. A tal fine è opportuno precisare che i Richiedenti, con specifica integrazione inviata al Municipio, hanno provveduto a fornire informazioni ed elementi circostanziati, anche di carattere fiscale, atti a dimostrare che la Proprietà non ha usufruito di agevolazioni fiscali destinate allo svolgimento di attività religiose. Per tali ragioni risulta necessario modificare la tavola 25 dell'Assetto Urbanistico, destinando l'area in questione ad Ambito di conservazione del verde urbano strutturato (AC-VU), in considerazione dello stato dei luoghi ed in quanto appartenente alla struttura urbana a forte connotazione del verde, da sottoporre ad una rigorosa conservazione, e stralciare di conseguenza l'immobile oggetto di osservazione dai servizi, rappresentato nella tavola 25 del Sistema dei Servizi Pubblici contrassegnato con il codice 7035, adeguando il relativo bilancio. L'osservazione è accolta.”

- In merito a quanto segnalato dal **Municipio VIII Medio Levante**, si osserva e si controdeduce quanto segue:

1) Tali valutazioni risultano coerenti con i contenuti strategici e normativi del Piano ed in particolare:

Il tracciato dello scolmatore del torrente Bisagno è compreso all'interno della fascia di riassetto fluviale indicata nella carta dei vincoli geomorfologici e idraulici del PUC; tale fascia è tratta dalla cartografia del Piano di bacino del torrente Bisagno (carta degli interventi), approvato con D.G.P. n°180 del 14/12/2012 e comunque tale indicazioni sono aggiornate nelle tavole di Piano

come descritto nella parte narrativa del presente provvedimento in riferimento al recepimento delle indicazioni della Deliberazione n. 40 dell'11 dicembre 2014 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, inerente la variante sostanziale al Piano di Bacino del torrente Bisagno con le modifiche introdotte ai fini della maggiore tutela del territorio;

per quanto riguarda l'incremento del suolo permeabile si rinvia all'art.14 delle Norme Generali di PUC, 3° comma, "permeabilità ed efficienza idraulica dei suoli – invarianza idraulica";

gli studi ed elaborazioni del PUM e la relazione "Controdeduzioni in merito alla relazione istruttoria n. 27 del 9/10/2012 allegata alla DGR 1280 del 2012" della Direzione Mobilità allegata alla DCC 6/2014 "Adempimenti conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale n. 1280/2012 e correlato parere motivato n.27 del 9 ottobre 2012, inerente la Valutazione ambientale strategia del progetto preliminare del PUC di Genova ..." contengono verifiche inerenti la capacità del sistema infrastrutturale e trasporti stico, anche con riferimento ai nuovi carichi insediativi programmati dal progetto preliminare di PUC;

riguardo alla partecipazione dei cittadini alla progettazione dei distretti si rinvia all'apposito paragrafo "Partecipazione dei cittadini alle decisioni relative ai progetti urbanistici" della Relazione descrittiva dell'apparato normativo adeguatamente integrata anche a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni aventi lo stesso tenore della richiesta del Municipio;

per quanto riguarda gli ulteriori approfondimenti richiesti dal Municipio, si rinvia alle fasi di ulteriore attuazione del PUC, a partire dalle analisi, mappature e discipline che lo strumento di pianificazione generale già contempla a livello urbano complessivo (Sistema del Verde, Carta della biodiversità, Sistema degli itinerari ciclopedonali, disciplina della rete ecologia regionale e urbana, analisi e tutela paesaggistica dei contesti urbano ed extraurbano, analisi e disciplina del Sistema dei servizi pubblici).

2) Rispetto a quanto richiesto è necessario segnalare che gli interventi di ricostruzione, compreso quelli disciplinati dal citato art. 13, devono rispettare il successivo art. 14 delle Norme generali che, al punto 3, stabilisce l'obbligo di minimizzare l'impermeabilizzazione e garantire il miglioramento dell'efficienza idraulica da valutare attraverso il calcolo del Rapporto di permeabilità. Tale rapporto nella situazione di progetto deve sempre risultare maggiore o uguale al valore preesistente, proprio al fine di non incrementare il suolo impermeabile e ottenere dagli interventi edilizi il miglioramento dell'efficienza idraulica.

Nello specifico, qualora la capacità di drenaggio dell'area sia bassa, la trasformazione deve garantirne il miglioramento mentre, qualora il drenaggio d'area sia elevato, la sistemazione d'area deve garantire almeno le medesime prestazioni ante intervento, consentendo l'utilizzo di diversi metodi da individuarsi in sede di progetto, tra i quali anche la riqualificazione in superficie drenante di superfici impermeabili preesistenti.

3) Sono state recepite le richieste relative al Documento degli Obiettivi ove coerenti con gli obiettivi e con i contenuti strategici e normativi del Piano.

4) Pur comprendendo e condividendo quanto segnalato per piazza Rossetti, è necessario rammentare che l'area è integralmente interessata dalle limitazioni poste dal Piano di Bacino e, fino alla riclassificazione delle aree, sono consentiti i soli interventi funzionali al raggiungimento di migliori condizioni di sicurezza e qualità ambientale, compatibilmente con le disposizioni dettate dal Piano di Bacino stesso. Nondimeno il Piano, una volta superate le criticità evidenziate, propone la riqualificazione dell'antistante piazzale Kennedy e il riassetto del suo fronte, al fine di consentire l'accessibilità e la fruizione del mare, con riguardo ad integrare la sistemazione del piazzale con il tessuto urbano, valorizzando gli assi visuali e la percezione del mare. Quanto richiesto è di fatto accolto e inserito nelle Norme di Congruenza del Piano.

Con riferimento all'Arco Costiero di Boccadasse si rammenta che il Piano richiama lo Studio Organico d'Insieme – “Progetto partecipato sperimentale per il miglioramento della vivibilità a Boccadasse e Capo S. Chiara” di cui alla D.G.C. 260/2008 e la successiva D.G.C. 480/2009 “Pianificazione del Litorale di Levante - Criteri guida per la riqualificazione”. Inoltre, nella specifica disciplina paesaggistica di livello puntuale viene prescritto, tra l'altro, che le spiagge devono essere mantenute libere da strutture anche rimovibili quali cabine e ombrelloni. Saranno invece consentite le attrezzature per la risalita dal mare delle piccole imbarcazioni che potranno essere posizionate sulla spiaggia solo occasionalmente. Le piste di risalita delle barche devono essere realizzate con singole traversine in legno affogate nei ciottoli, evitando le piste in cemento e manufatti cementizi di tutela degli approdi. Saranno assolutamente vietate le recinzioni delle spiagge e degli approdi. L'unica protezione dei percorsi esistenti sulle scogliere potrà essere costituito da paletti metallici e corrimano in corda di juta. Per quanto concerne il richiamo al Pro.U.D., nel rammentare che tale strumento è relativo all'assetto delle concessioni e alla gestione, quindi non di tipo pianificatorio, si evidenzia che l'art. ACO-L-3 “Aree Demaniali Marittime” delle Norme di Conformità del Piano specifica che: “La gestione delle Aree Demaniali Marittime è regolata dal Pro. U.D. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 23/07/2013”. Quanto richiesto è di fatto accolto e inserito nelle specifiche Norme di Piano.

Condividendo quanto segnalato in riferimento all'Arco Lido Motonautica, si precisa che il Piano fa esplicito riferimento alla Pianificazione del Litorale di Levante - Criteri guida per la riqualificazione di cui alla D.G.C. 480/2009, alle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22/2010 e n. 94/2010 comprensive dello “Schema di Organizzazione Urbanistica per la zona Lido” le cui previsioni e indicazioni urbanistiche integrano su quelle contenute nel P.U.C. e per la zona della Motonautica prescrive l'obbligo di elaborazione dello Studio Organico d'Insieme, ove ogni intervento deve essere inquadrato in una progettazione unitaria, improntata a soluzioni di basso impatto, ricercando un corretto rapporto di interazione tra città e mare e garantendo il rispetto delle qualità paesaggistiche con riferimento, in particolare, ad evitare interferenze visuali panoramiche. Eventuali esigenze di nuovi spazi potranno trovare collocazione unicamente nell'angolo verso gli stabilimenti del Lido, con esplicito divieto di realizzare nuovi volumi sopra la quota della viabilità attuale, al fine di non precludere la visuale verso il mare. Oltre tale quota sono consentiti esclusivamente eventuali

ingombri delle strutture di collegamento verticale, che devono essere opportunamente progettate, al fine di ridurre al minimo le interferenze visuali sia da Corso Italia sia dal mare. Particolare cura deve essere posta allo studio dei prospetti, in quanto la percezione dal mare deve risultare il più possibile consona all'immagine attuale. L'attuale litorale, limitato ad una stretta fascia di spiaggia nell'area di ponente, deve essere mantenuto libero da ingombri ed eventualmente attrezzata con soli ombrelloni, lettini o sdraio. Quanto segnalato è di fatto accolto e inserito nelle Norme di Conformità, disciplina paesaggistica di livello puntuale, del Piano.

Con riferimento all'Arco Costiero Punta Vagno San Giuliano, si precisa che l'obiettivo del Piano è quello di valorizzazione paesaggistica, dove le singolarità e bellezze della morfologia naturale litoranea e della sua antropizzazione storica, inducono l'uso pubblico della costa alla luce delle esigenze del vivere contemporaneo, nel rispetto dei valori panoramici, del verde strutturato sia pubblico sia privato, degli elementi storici e culturali che caratterizzano la zona. L'ambito di paesaggio costiero è quindi salvaguardato, escludendo possibilità di trasformazione degli edifici, ampliamenti in altezza e costruzioni fuori terra nei distacchi e nei giardini e ammettendo i soli interventi per la riqualificazione del litorale. A tal fine è utile rilevare che nel PUC si prevedono e si pongono le condizioni per la realizzazione di interventi, che necessariamente, dovranno essere sviluppati con specifici e separati provvedimenti. Quanto rilevato risulta accolto in quanto rientra negli obiettivi del Piano.

Con riferimento al Sistema delle Ville e Parchi d'Albaro, è necessario precisare che la disciplina paesaggistica specifica prescrive che la conservazione del verde nell'originaria consistenza deve essere garantita in tutti gli interventi comprese le azioni di manutenzione del verde. I progetti devono essere corredati da un'attenta analisi vegetazionale e storica, in modo da ricondurre gli interventi alla protezione del giardino o del parco. Recinzioni e impianti accessori non potranno essere trasformati; trasformazioni dello stato in atto potranno essere ammesse solo ed unicamente per ripristinare situazioni documentate del giardino o del parco storico. Il disegno del giardino o del parco deve essere mantenuto o ripristinato secondo fonti materiali o documenti che attestino le scelte progettuali d'impianto anche agronomiche.

L'abbattimento delle alberature ad alto fusto o delle palme potrà essere consentito unicamente per problemi di stabilità, se dichiarata da professionista in classe C/D o D, prevedendo in ogni caso misure compensative atte alla conservazione del verde. Le pavimentazioni esistenti antiche devono essere restaurate ricorrendo alle tecniche tradizionali consolidate, mentre quelle dei vialetti carrabili esistenti devono essere realizzate a ghiaino, nelle aree più pianeggianti e in zone acclivi, facendo ricorso a stabilizzati sempre in coerenza con le caratteristiche del parco, evitando asfaltature e l'uso di autobloccanti.

Nella sistemazione dei parchi, utilizzati come spazi pubblici, devono essere inseriti elementi per garantire l'accessibilità per tutti e di arredo in sintonia con i caratteri del parco storico, prevedendo il ricorso a quanto già presente nei parchi storici della città, in alternativa ricorrendo ad elementi di design di comprovato

valore inseriti in modo organico, evitando inclusioni sporadiche. In considerazione di ciò, quanto segnalato trova riscontro nell'apparato normativo del Piano ed è chiaramente disciplinato.

Per quanto attiene la richiesta di inserire il recupero delle crose negli oneri di urbanizzazione, si evidenzia che le disposizioni relative agli oneri di urbanizzazione e le condizioni per lo scomputo ai fini della realizzazione di opere da parte dell'operatore privato, sono disciplinate da specifiche leggi di settore e conseguenti atti dell'Amministrazione in recepimento delle disposizioni sovraordinate.

5) L'obbligo di reperire parcheggi pertinenziali è già previsto dal PUC in coerenza con le disposizioni di legge.

La distanza minima dell'edificazione dai corsi d'acqua, fuori terra ed in sottosuolo, è stabilita dai Piani di Bacino e del Regolamento Regionale n. 3 del 14/07/2011 come indicato all'Art. 15 punto 7 delle Norme generali (richiamato dalle norme geologiche del piano)

Si ribadisce inoltre che tutti gli interventi edilizi, compresa la sistemazione superficiale delle aree, devono rispettare l'art. 14 delle Norme generali che, al punto 3, stabilisce l'obbligo di minimizzare l'impermeabilizzazione e garantire il miglioramento dell'efficienza idraulica da valutare attraverso il calcolo del Rapporto di permeabilità. Tale rapporto nella situazione di progetto deve sempre risultare maggiore o uguale al valore preesistente proprio al fine di non incrementare il suolo impermeabile e ottenere dagli interventi edilizi il miglioramento dell'efficienza idraulica.

6) Con riferimento alle aree **Fiera Kennedy**, comprendendo e condividendo quanto segnalato, è opportuno precisare che uno degli obiettivi principali del Piano è di riqualificare l'area della costa di Genova in base a previsioni coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di integrazione col quadro strategico di sviluppo urbano e, al tempo stesso, sollecitare investimenti per la realizzazione di interventi qualificati ed innovativi, promuovendo l'intervento di capitale privato, sviluppando uno degli assi strategici del modello urbano polifunzionale che la città persegue cioè quello turistico, culturale e del tempo libero. Inoltre è utile precisare che il ripensamento dell'attuale assetto è stato impostato secondo un approccio tendente a rinaturalizzare le strutture esistenti, riducendo le superfici cementificate e impermeabili a favore di aree verdi e permeabili e ricostruire con materiali eco-compatibili e che la proposta del nuovo frontemare di levante, dalle aree della Fiera a Boccadasse, tende ad aprire la città al mare attraverso la creazione di nuovi spazi a fruizione pubblica, la realizzazione di nuovi accessi pubblici alla battigia e del collegamento alle contigue spiagge anche accelerando l'attuazione di quanto previsto dal PROUD. Pertanto quanto segnalato si considera accolto, in quanto inserito nelle linee strategiche del Piano e puntualmente richiamato con la specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08/07/2014 "Indirizzi per la promozione di un Accordo di Pianificazione, relativo all'ambito territoriale Fiera Kennedy, funzionale al percorso di valorizzazione delle aree, non più necessarie alla funzione fieristica e rientranti nella disponibilità del Comune."

Con riferimento alle aree **dell'Ospedale San Martino**, è utile precisare che il Distretto di Trasformazione ha come obiettivo la riorganizzazione funzionale e dell'assetto insediativo dell'Ospedale regionale di S. Martino all'interno delle aree di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino", unitamente alle funzioni legate alla ricerca universitaria, mediante la costruzione nel settore 1 di nuovi edifici e il riuso dei vecchi padiglioni; nel contempo il Piano propone, una volta conclusa l'operazione di ammodernamento, il riutilizzo delle strutture non più necessarie all'ospedale a fini urbani, onde consentire alla Regione, che detiene la programmazione sanitaria, di reperire risorse finanziarie al fine di poter effettuare nuovi investimenti di carattere sanitario. In considerazione di ciò si ribadisce che quanto richiesto trova già conferma nella stesura del Piano, anche se declinato in una forma diversa.

Per quanto concerne le aree dello **Stadio Carlini**, è opportuno precisare che l'area, come ipotizzata dal progetto preliminare di Piano, non riveste interesse per AMT e da ulteriori analisi condotte risulta di difficile attuazione, sia per il traffico indotto dalla presenza di una rimessa (svolta a levante) che dalla presenza di un rio tombinato, che, nel tratto più a valle, ha creato non pochi problemi. Nondimeno, una volta risolte le criticità idrauliche, sarà possibile ripensare ad una nuova riorganizzazione dell'area.

Relativamente a quanto evidenziato per la **Rimessa AMT di Via Maddaloni**, ed in particolare per quanto si riferisce alla modifica delle funzioni previste, è necessario rilevare che la piena proprietà delle rimesse è passata da SPIM a AMT (secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 148/2013) e le valutazioni, a suo tempo predisposte dagli istituti di credito, sono state svolte anche in considerazione della prospettiva di valorizzazione come riportata nel Piano. Tenendo conto che attualmente AMT è subentrata al mutuo a suo tempo contratto da SPIM, è necessario sottolineare che la modifica dei parametri (urbanistici ed edilizi) utilizzati per la stima, necessaria per l'erogazione del credito, potrebbe mettere in difficoltà l'Azienda. In considerazione di ciò non è possibile, almeno in questa fase, accogliere modifiche su aree oggetto di recente trasferimento di proprietà.

Con riferimento alle aree di **Viale Causa**, in considerazione del "Parere favorevole del Comune di Genova alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Liguria, Comune di Genova, Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A., Università degli Studi di Genova relativo al Piano per la realizzazione di laboratori e di un incubatore tecnologico presso il Parco Scientifico Tecnologico degli Erzelli" formulato con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 31/07/2013, in cui si individuano i beni in capo all'Università degli Studi di Genova ritenuti di possibile alienazione al fine di reperire risorse finanziarie necessarie a supportare il trasferimento della Facoltà di Ingegneria a Erzelli, si rileva la richiesta avanzata dal Municipio modificherebbe in modo sostanziale quanto già indicato dal Comune in precedenti atti, rendendo l'Accordo privo di parte delle necessarie provviste finanziarie.

In relazione all'area compresa nel DST "**Valle del Chiappeto**", pur comprendendo quanto segnalato, è opportuno precisare che quanto richiesto costituisce proprio l'obiettivo della trasformazione stessa, infatti nella scheda urbanistica del DST al punto "obiettivo della trasformazione" è esplicitato: "Realizzazione di un nuovo tratto di viabilità pubblica per consentire: la circolazione, a senso unico, da via Sapeto a via Cei e via Canale, con razionalizzazione delle aree laterali e recupero di parcheggi pubblici, ...". La previsione di una contenuta quota di residenzialità (mq. 3.000 di S.A..) è stabilita per sostenere economicamente la risoluzione dei cronici problemi viari del quartiere e la realizzazione di parcheggi pubblici, che da soli non permetterebbero di finanziare la nuova viabilità. Peraltro tale modesta quota di nuove costruzioni deve rispettare un rapporto di copertura del suolo massimo del 30%.

- In merito a quanto segnalato dal **Municipio IX Levante**, si osserva e controdeduce quanto segue:

1) In relazione all'abitato di Bavari, pur comprendendo quanto segnalato, è opportuno precisare che quanto richiesto presuppone l'inserimento di una nuova tipologia di Ambito non prevista dal Piano, mentre lo stesso Piano ha introdotto una nuova regolamentazione, rispetto al progetto preliminare, in cui è possibile, attraverso il meccanismo del "recupero filologico", consentire una serie di interventi sull'edificato volti a migliorare l'immagine dei "borghi" e nel contempo andare in contro alle legittime aspettative degli abitanti, riconoscendo a questi luoghi un alto valore sia sotto l'aspetto paesaggistico che di tutela e presidio del territorio. In considerazione di ciò quanto richiesto risulta di fatto accolto nella formulazione dell'apparato normativo del PUC definitivo, che opera nella direzione indicata.

2) Con riferimento alla richiesta di revisione dell'Ambito AC-NI riferito ad alcune località, pur comprendendo quanto segnalato e apprezzando il lavoro svolto, è opportuno precisare che la quasi totalità delle aree segnalate non ha accessibilità, mentre per il "borgo rurale di Pomà" esiste una accessibilità, anche se non ottimale, esistente. In effetti lo stesso Piano, seppur in modo ridotto rispetto alla proposta, inserisce le aree citate in Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale AR-PR di tipo b). Pertanto, avuto riguardo dell'attenta documentazione fornita e delle considerazioni espresse dal Municipio, si reputa di accogliere parzialmente quanto richiesto, estendendo l'Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale AR-PR di tipo b) del borgo rurale di Pomà, modificando in tal senso la tavola 40 dell'Assetto Urbanistico del PUC.

3) Quanto segnalato è già specificatamente disciplinato dalle Norme generali del PUC, in particolare all'art. 8 "Contenuti minimi delle Convenzioni e Atti d'Obbligo" è indicato che gli interventi di nuova edificazione nell'ambito di presidio ambientale sono subordinati alla stipula di una Convenzione che preveda, tra l'altro, le modalità di esecuzione delle opere e le garanzie fideiussorie nonché le modalità di vigilanza e controllo sul mantenimento delle opere di presidio e le conseguenze derivanti dall'inadempimento.

4) Le disposizioni relative agli oneri di urbanizzazione e le condizioni che riconoscono la riduzione o esenzione dall'obbligo di corrispondere tali prestazioni sono disciplinate da specifiche leggi di settore e conseguenti atti dell'Amministrazione in recepimento delle disposizioni sovraordinate (tabelle oneri).

Considerato ulteriormente che:

- la Provincia di Genova con Deliberazione n. 40 dell'11 dicembre 2014 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato, ai sensi dell'art. 10 comma 4 L.R. 58/2009, la variante sostanziale al Piano di Bacino del torrente Bisagno con le modifiche introdotte ai fini della maggiore tutela del territorio;

- il Piano ha assunto i temi della difesa del suolo, dell'assetto idrogeologico, della riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico come riferimento per la pianificazione del territorio comunale, assumendo, aggiornando ed integrando la pianificazione di bacino;

- al riguardo è utile evidenziare che nel PUC vi sono continui richiami ai Piani di bacino (i quali recepiscono il Regolamento Regionale n. 3 del 14.07.2011), in particolare negli art. 14 e 15 delle Norme Generali e negli art. 3, 10, 11, 12, 18 e 20 delle Norme Geologiche (nelle quali sono richiamati i Regolamenti Regionali in materia idraulica), nonché nella cartografia, pertanto è necessario coerentemente aggiornare e modificare le Tavole n° 9-10-11-18-19-20-21-28-29-30-31-38-39-41-42 del PUC relativamente alle seguenti carte:

DESCRIZIONE FONDATIVA:

- Carta Geomorfologica (aggiornamento dei tematismi inerenti le frane attive e quelle quiescenti);

- Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (aggiornamento dei tematismi inerenti la zone C4-frane attive- e le zone C3 – frane quiescenti);

STRUTTURA DEL PIANO – LIVELLO 3

- Vincoli geomorfologici ed idraulici (aggiornamenti dei tematismi inerenti le frane attive e quiescenti della carta geomorfologica PUC, le frane attive/Pg4 del Piano di Bacino, le frane quiescenti/Pg3a del Piano di Bacino, le Aree speciali tipo A, Tipo B1, Tipo B2, le Aree inondabili con diversi tempi di ritorno, le Fasce di riassetto fluviale - scolmatore Bisagno/Fereggiano del Piano di Bacino);

- Zonizzazione geologica e suscettività d'uso del territorio (aggiornamenti dei tematismi inerenti le zone E - aree con suscettività d'uso fortemente condizionata);”

A pagina 7 della proposta della Giunta al Consiglio n. 40 del 13 ottobre 2014:

Nel capoverso “Dato atto che, in esito alle valutazioni e determinazioni, come sopra esposte,...” dopo le parole “Progetto Definitivo di P.U.C.” **eliminare** le parole “che si compone degli elaborati sotto elencati” e il successivo elenco di elaborati, che inizia con “01 Descrizione Fondativa” e termina con “04_05 _Norme di congruenza”;

a pag. 9 della proposta della Giunta al Consiglio n. 40 del 13 ottobre 2014:

- **sostituire** il terzo capoverso: “Considerato che, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame deve essere sottoposta al parere dei Municipi cui, come da decisione della Giunta n. 73 in data 31 luglio 2014, è stata anticipatamente fornita documentazione in merito, al fine di agevolare l’espressione di competenza” **con il seguente**: “Dato atto che la schema del presente provvedimento è stato pubblicato prima dell’approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39 del D.Lgs n. 33/2013”;

- Al quarto capoverso: “Ritenuto pertanto, condividendo...”, dopo le parole “ nei contenuti e nella forma i documenti e gli elaborati”, **eliminare** le parole “sopra elencati, e previa espressione del parere di competenza da parte dei Municipi, di cui al precedente capoverso” e **sostituirle** con “allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto”;

-al capoverso: “Di adottare il Progetto Definitivo del P.U.C.,...” **eliminare** le parole “composto degli elaborati, ante elencati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto” e **sostituirle** con “che si compone degli atti di cui all’art. 24 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i.”;

- Al capoverso “Visti
il D. Lgs. 267/2000;
la Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i.(*omissis*)”
dopo “il regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale”
inserire i seguenti punti:
“i pareri espressi dai Municipi;
la nota di Autorità Portuale Genova n. 0023908/P del 30.10.2014;
la Deliberazione n. 40 dell’11 dicembre 2014 del Commissario Straordinario della Provincia di Genova;”

al punto 6) del dispositivo “di adottare il Progetto Definitivo del P.U.C., composto dei seguenti elaborati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto: **eliminare** l’elenco di elaborati da “01_Descrizione Fondativa” a “04_05 Norme di congruenza” e **sostituirlo** con il seguente:

1_DESCRIZIONE FONDATIVA

1_00_INTRODUZIONE

1_01_CLIMA E MICROCLIMA

1_02_AMBIENTE ED ENERGIA

1_03_ASPETTI GEOLOGICI

1_03_ Cartografia Aspetti geologici

00_ Carta dell’orientamento dei versanti - scala 1:25000

01-46 - Carta dell’acclività - scala 1:5000

01-46 - Carta geologica - scala 1:5000
01-46 - Carta idrogeologica - scala 1:5000
01-46 - Carta geomorfologica - scala 1:5000
01-46 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - scala
1:5000

1_04_PAESAGGIO E VERDE
1_05_ASPETTI DEMOGRAFICI
1_06_ASPETTI SOCIO ECONOMICI
1_07_SISTEMA CULTURALE
1_08_SISTEMA PRODUTTIVO
1_09_SISTEMA PORTUALE E LITORALE
1_10_ANALISI DEL COSTRUITO
1_10_SCHEDE CENTRO STORICO

01-68 schede di analisi
69 Elenco schede di analisi
70 Cartografia con individuazione schede

1_11_INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
1_12_RETI TECNOLOGICHE
1_13_LIVELLO PUNTUALE DEL PTCIP
1_14_SERVIZI PUBBLICI
1_15_STATO DI ATTUAZIONE DEL PUC VIGENTE
1_16_PARTECIPAZIONE E ANALISI SWOT
1_17_SINTESI DELLE CRITICITA' E DELLE OPPORTUNITA'
1_18_RIR - Elaborato tecnico rischio di incidente rilevante - ARPAL

2_DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI

01_Documento degli Obiettivi

3_STRUTTURA DEL PIANO

3_1_Cartografia di Livello 1

01_Tav. 1 - Sistema Infrastrutturale scala 1:25.000
02_Tav. 2 - Genova nel Sistema Logistico del Nord-Ovest scala 1:300.000

3_2_Cartografia di Livello 2 - scala 1:25.000

01_Tav. 1 - Sistema del Verde (tavola a corredo)
02_Tav. 2 - Sistema Produttivo (tavola a corredo)
03_Tav. 3 - Carta della biodiversità
04_Tav. 4 - Sistema Infrastrutturale e Insediativo (tavola a corredo)
05_Tav. 5 - Sistema della Mobilità (tavola a corredo)
05bis_Tav. 5bis - Sistema degli itinerari ciclopedonali
06_Tav. 6 - Sistema dei Servizi Urbani (tavola a corredo)
07_Tav. 7 - Sistema dei Servizi Socio-Sanitari (tavola a corredo)
08_Tav. 8 - Sistema Commerciale (tavola a corredo)
09_Tav. 9 - Sistema Culturale (tavola a corredo)
10_Tav.10 - Sistema Sport e Tempo libero (tavola a corredo)

3_3_Livello 2 - Tutela Paesaggistica e Progetto di riordino (tavole a corredo)

3_3_1_Proposta di riordino del regime vincolistico

01_Relazione

- 01_quadro di unione
- 01-06 - Cartografia beni culturali e ambientali soggetti a tutela
(voltri – pegli – centro – albaro – quarto - nervi)
- 07-12 Cartografia analisi datazione decreti di vincolo
(voltri – pegli – centro – albaro – quarto - nervi)
- 13-18 - Cartografia analisi tipologica
(voltri – pegli – centro – albaro – quarto - nervi)
- 19-24 - Cartografia proposta di riordino del regime vincolistico
(voltri – pegli – centro – albaro – quarto - nervi)

3_3_2_Schede bellezze singole

- 00_Lettera Soprintendenza – schedatura vincolo Bellezze Individue
- 121 schede Bellezza Singola o Individua

3_3_3_Piano Comunale dei beni soggetti a tutela

- 01_Volume elenco vincoli
- 01_quadro di unione
- 01-46 - Piano Comunale dei beni soggetti a tutela - scala 1:5000

3_4_Livello 3 - Assetto Urbanistico

- Ambito di Conservazione del Centro Storico Urbano (AC-CS) - scala 1:2000
- 01-46 - Assetto Urbanistico - scala 1:5000

3_5_Livello 3 - Componente Geologica

- 01-46 - Vincoli Geomorfologici e Idraulici - scala 1:5000
- 01-46 - Zonizzazione Geologica e suscettività d'uso del Territorio - scala 1:5000

3_6_Livello 3 - Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S)

- 01_Volume Bilanci Elenchi
- 01-46 Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) - scala 1:5000

3_7_Livello 3 - Livello Paesaggistico Puntuale

- 01-46 - Livello Paesaggistico Puntuale - scala 1:5000

4_NORME

- 01_Relazione descrittiva dell'apparato normativo
- 02_Norme generali
- 03_Norme di conformità - disciplina urbanistico edilizia
- 04_Norme di conformità - disciplina paesaggistica di livello puntuale
- 05_Norme geologiche
- 06_Norme di congruenza

- 2) di richiedere alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti di modificare gli elaborati di Piano in funzione delle determinazioni assunte con il presente atto, come sopra esplicitate, da sottoporre al Consiglio Comunale quale integrazione/modifica della proposta n. 40/2014;
- 3) di richiedere altresì alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti di modificare od integrare gli elaborati di Piano in funzione di riscontro di errori materiali, coerenza tra i vari documenti di piano o di necessari adeguamenti ad atti nel frattempo assunti dalla C.A. e di predisporre apposita nota, a firma del

Direttore e dell'Assessore all'Urbanistica, da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini dell'integrazione/modifica alla più volte citata proposta n. n. 40/2014.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti